

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: **Fringe benefit: regole fino al 31 dicembre 2024**

I fringe benefit **non concorrono** a formare il reddito dei lavoratori entro il **limite complessivo di 1.000 euro oppure 2.000 euro** se concessi a dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tali soglie sono **valide per il solo 2024** e si applicano anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per il pagamento dell'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo relativo anch'esso alla prima casa.

#### **Fringe benefit e regole per il 2024**

Limitatamente al solo anno d'imposta 2024, vi è la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il **limite complessivo di 1.000 euro**, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Il limite è **innalzato a 2.000 euro** per i lavoratori con figli a carico.

La soglia maggiorata a 2.000 euro non si applica in modo automatico ma i lavoratori che ritengono di averne diritto devono rilasciare un'apposita **dichiarazione al datore di lavoro**, indicando il **codice fiscale** dell'unico **figlio** o dei **figli fiscalmente a carico**.

Si precisa che la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2024, appurando il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2024; pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia già prodotto la dichiarazione di cui sopra, è opportuno verificare il mantenimento delle condizioni per consentire la corretta applicazione del beneficio e, nel caso di perdita dei requisiti, informarne il datore di lavoro affinché proceda recuperando a tassazione i valori corrisposti, in fase di conguaglio di fine anno (o fine rapporto se precedente).

Anche per il 2024 è stata confermata la facoltà di considerare tra i fringe benefit le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, analogamente a quanto previsto per i periodi d'imposta precedente.

Per il 2024 vi è, inoltre, la possibilità di erogare direttamente o rimborsare al lavoratore anche le somme destinate al **pagamento dell'affitto della prima casa** o, in caso di proprietà, quelle riferite agli interessi sul **mutuo** relativo ad essa.

Riguardo alla "**prima casa**", la nozione è riconducibile a quella di "**abitazione principale**" ossia quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. L'immobile deve essere ad uso abitativo, posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

Le somme rimborsate dal datore di lavoro non consentono al contribuente di beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione; pertanto, la detrazione di oneri e spese sostenute dal contribuente spetta esclusivamente per quelle rimaste effettivamente a suo carico. Tale precisazione è utile affinché il lavoratore

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: [info@studiomalandrino.com](mailto:info@studiomalandrino.com)



presti particolare attenzione agli oneri detraibili, nel momento in cui presenterà la propria dichiarazione dei redditi.

**Gli adempimenti comunicativi e documentali**

Il datore deve acquisire e conservare idonea documentazione comprovante l'utilizzo delle somme rimborsate in maniera coerente con le finalità per le quali sono state erogate; in alternativa, potrà acquisire una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** da parte del **dipendente**, che attesti le stesse circostanze, i presupposti previsti dalla norma e che le somme non siano state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso il medesimo datore di lavoro e presso altri.

Si ricorda che fringe benefit devono entrare nella disponibilità del dipendente nell'esercizio fiscale 2024 comunque non oltre il 12 gennaio 2025 (**principio di cassa allargato**).

*L'innalzamento dei limiti a 1.000 e 2.000 euro **non è strutturale** ma si tratta di una **deroga** prevista per il solo **anno 2024**, mentre al momento non vi è alcuna certezza sull'estensione della misura anche al prossimo anno. Non resta che attendere i prossimi mesi ed i testi definitivi.*

Restiamo a disposizione

Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro